

Disclaimer sulle modalità di presentazione dei quesiti:

I quesiti debbono avere ad oggetto richieste di chiarimenti in ordine a specifici aspetti e/o disposizioni contenute all'interno dell'Avviso. Non saranno evasi i quesiti che abbiano ad oggetto interpretazioni di casi specifici inerenti alle caratteristiche del soggetto proponente e/o della redigenda domanda di accesso alle agevolazioni, o che afferiscano ad aspetti esaustivamente disciplinati all'interno dell'Avviso e/o nelle risposte formulate a quesiti precedenti. L'Amministrazione regionale si riserva di esaminare ed evadere i quesiti inerenti alla fase di presentazione delle domande di aiuto se pervenuti entro il termine di una settimana prima dalla data di apertura dello sportello per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni. I quesiti pervenuti oltre il suddetto termine saranno esaminati ed evasi dall'Amministrazione regionale sole se inerenti a fattispecie diverse da quelle che afferiscono alla fase di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni (es. modalità di rendicontazione delle spese, monitoraggio delle attività, variazioni, modalità di erogazione del contributo, altro assimilabile)

FAQ	CHIARIMENTO
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1. Ammissibilità dei soggetti proponenti Si chiede conferma: <ul style="list-style-type: none"> - se tra i soggetti ammissibili in qualità di Soggetto Proponente (Polo di innovazione) possano rientrare anche fondazioni di partecipazione senza scopo di lucro (come nel caso degli ITS Academy), purché configurabili come poli di innovazione ai sensi dell'Avviso, cioè strutture o raggruppamenti organizzati di parti indipendenti che favoriscono la cooperazione, lo scambio di conoscenze e il trasferimento tecnologico; - che il raggruppamento proponente possa essere costituito da una o più imprese insieme a organismi senza scopo di lucro e/o organismi di ricerca, in coerenza con quanto previsto dall'Avviso per i Poli di innovazione. 	<p>L'art. 2.1.1, comma 1, prevede che possano presentare istanza di accesso alle agevolazioni, in qualità di Soggetti Proponenti, i soggetti configurabili come Poli di innovazione ai sensi dell'art. 2, punto 92, del Reg. (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii., a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • siano imprese singole o in aggregazione, aventi personalità giuridica secondo una delle forme stabilite dall'art. 2.1.1, comma 3, lett. A (società di capitali, società cooperativa, rete-soggetto, consorzio con personalità giuridica, società consortile, GEIE, ATS costituita con atto pubblico); • operino nel campo dell'innovazione e della valorizzazione della conoscenza; • appartengano ad una delle seguenti categorie dimensionali: MPMI, MidCap o Grandi Imprese. <p>Se il soggetto è già aggregato, esso deve essere costituito in una delle forme giuridiche ammissibili di cui al predetto art. 2.1, comma 3, lett. A.</p> <p>Se il soggetto non è ancora aggregato, devono essere presenti nel raggruppamento imprese con i requisiti dimensionali previsti dall'art. 2.1.1, comma 1, lett. i) e tutti i componenti della compagine devono impegnarsi a costituirsi in una delle forme giuridiche ammissibili indicate dall'Avviso, entro 60 giorni dal provvedimento di concessione, come previsto dall'art. 2.1.1, comma 3, lett. B.</p> <p>Tali soggetti devono, altresì, rispettare i requisiti funzionali previsti per i Poli di innovazione: l'art. 1.4, comma 1, lett. h) definisce, infatti, i Poli come strutture o raggruppamenti organizzati di parti indipendenti (tra cui imprese, organismi di ricerca, infrastrutture, organizzazioni senza scopo di lucro) volti a incentivare attività innovative, lo scambio di conoscenze e il trasferimento tecnologico.</p> <p>Per quanto riportato nella <i>lex specialis</i> dell'Avviso, l'ammissibilità del soggetto proponente è subordinata alla sussistenza in capo allo stesso (se soggetto singolo) o ai suoi componenti (nel caso di soggetto aggregato) della qualificazione di "impresa", da intendersi riferita alla rilevanza economica/commerciale dell'attività svolta.</p> <p>Ai fini della sussistenza della suddetta qualificazione non rileva la forma giuridica (pubblica o privata) assunta dal soggetto proponente, né il fine di lucro, quanto piuttosto la rilevanza economica dell'attività svolta, la quale deve sostanziarsi nell'offerta sul mercato (in regime concorrenziale) di beni e/o servizi dietro riconoscimento di un compenso che assuma la valenza di un corrispettivo. Le attività strettamente legate all'esercizio di prerogative pubbliche, pertanto, non possono essere considerate economiche, con la conseguenza che i soggetti che difettano di tali prerogative debbono considerarsi non ammissibili alle agevolazioni di cui al presente Avviso.</p> <p>L'iscrizione di un ITS Academy nel Registro Imprese è da intendersi una condizione necessaria ai fini della relativa qualificazione come impresa, benché si renda comunque necessario accertare l'effettivo svolgimento dell'attività economica cui la medesima iscrizione fa riferimento.</p> <p>Con specifico riferimento agli ITS Academy, l'accertamento della qualificazione di impresa/operatore economico impone l'accertamento preventivo delle suddette condizioni/requisiti, in assenza delle quali gli stessi ITS Academy si configurerebbero quali soggetti non ammissibili alle agevolazioni di cui al presente Avviso. L'accertamento di tali requisiti rileva anche ai fini dell'eventuale loro inserimento all'interno di un costituendo soggetto proponente aggregato, in quanto la qualifica di "impresa" deve sussistere anche in capo ai singoli componenti delle aggregazioni.</p>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2. Requisito dei programmi pregressi di accelerazione/incubazione In caso di proposta presentata da un raggruppamento, si chiede se il requisito di aver realizzato almeno due programmi di accelerazione e/o incubazione nei cinque anni antecedenti debba essere necessariamente posseduto dal capofila, oppure se possa essere soddisfatto anche da uno solo dei componenti del raggruppamento. 	<p>L'art. 2.1.1, comma 1, lett. iii) stabilisce che il Soggetto Proponente deve aver realizzato nei cinque anni antecedenti la domanda almeno due programmi di accelerazione e/o incubazione documentabili. Inoltre, l'art. 2.1.1, comma 3, lett. A e B, prevede che la proposta possa essere presentata in forma singola o in aggregazione (fino a un massimo di tre componenti), con l'individuazione obbligatoria di un capofila (art. 2.1.1, comma 4).</p> <p><u>Da ciò discende che il requisito dei due programmi deve essere posseduto dal Soggetto Proponente nel suo complesso, indipendentemente dal fatto che tale requisito sussista in capo al soggetto capofila e/o in capo ad un componente dell'aggregazione proponente.</u></p>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 3. Composizione aggregazione Gli Organismi di Ricerca pubblici sono ammissibili quali componenti di un costituendo Polo di Innovazione? 	<p>Si rimanda a quanto riportato nella risposta al Quesito nr. 1, ribadendo che la qualificazione pubblica o privata dal soggetto proponente non rileva ai fini della relativa qualificazione come "impresa" richiesta quale condizione di ammissibilità alle agevolazioni di cui al presente Avviso.</p>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 4. Spese ammissibili Quali voci di costo sono ammissibili per un Organismo di Ricerca e con quale massimale? 	<p>Le spese ammissibili sono quelle indicate all'art. 3.4 dell'Avviso, nel rispetto delle forme di aiuto di cui all'art. 3.5.</p> <p>Con particolare riguardo alle spese generali (art. 3.4, lett. d, VI, punto d), esse sono ammissibili entro il limite del 7% del totale ammissibile delle spese di personale relative alle attività richiamate nelle voci costo da II a IV della tabella di cui all'art.3.4 (comma 3).</p>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 5. Meccanismo di rimborso delle spese sostenute dai soggetti beneficiari È corretta l'interpretazione secondo cui il Soggetto Aderente sostiene in prima istanza finanziariamente i costi per la partecipazione ai programmi di accelerazione e/o di incubazione, per poi, in seconda battuta, ottenere il rimborso dall'Ente regionale? 	<p>Le agevolazioni saranno erogate a favore dei soggetti beneficiari con le modalità definite all'interno dell'art. 12 dello stesso Avviso.</p> <p>Fatta salva l'erogazione di un'eventuale anticipazione pari al 40% del totale del contributo concesso che potrà essere erogata su richiesta dei soggetti beneficiari previa costituzione di un'idonea garanzia fidejussoria, le agevolazioni saranno concesse esclusivamente a rimborso su stati di avanzamento dei lavori su SAL minimi di importo non inferiore al 20% del costo totale del programma di investimenti ammesso alle agevolazioni.</p>

<p>▪ 6 Meccanismo di rimborso delle spese sostenute dai soggetti beneficiari È ammissibile o previsto che il Soggetto Aderente possa delegare il Soggetto Proponente alla presentazione dei giustificativi di spesa relativi al Programma di Accelerazione, in modo tale che il Soggetto Aderente non debba sostenere direttamente i costi dei servizi di accelerazione/incubazione erogati dal Soggetto Proponente (vedi domanda precedente), i quali verrebbero così rimborsati direttamente al Soggetto Proponente?</p>	<p>Trattandosi di due distinte modalità di contribuzione pubblica (quella rivolta ai soggetti proponenti dei programmi di accelerazione e quella rivolta ai soggetti aderenti che usufruiscono degli stessi), i soggetti beneficiari dovranno sostenere e documentare le rispettive spese ai fini dell'erogazione delle agevolazioni di rispettiva spettanza. Le spese sostenute dal soggetto aderente, debitamente quietanzate, potranno tuttavia essere rendicontate all'Amministrazione per il tramite del soggetto beneficiario che ha erogato i servizi di accelerazione/incubazione.</p>
<p>▪ 7. Durata e reiterazione dei programmi di investimento Nell'Avviso si fa riferimento a una durata massima di 12 mesi per il Programma. È possibile prevedere la reiterazione dell'iniziativa (es. cicli successivi di accelerazione/incubazione) o il finanziamento copre unicamente un singolo ciclo?</p>	<p>Le agevolazioni di cui al presente Avviso coprono esclusivamente i costi ricompresi nel programma di investimenti ammesso al contributo pubblico; i costi ascrivibili agli eventuali cicli successivi erogati a favore del medesimo soggetto aderente, se non previsti all'interno del programma di accelerazione agevolato, non sono ammissibili ai fini dell'eventuale erogazione del contributo pubblico oggetto del presente Avviso.</p> <p>Ai sensi del paragrafo 3.3 dell'Avviso, il programma di investimento candidato alle agevolazioni non può avere una durata superiore a 12 mesi, comprensivi dei tempi necessari per l'espletamento delle procedure di selezione dei soggetti partecipanti da parte del Polo di Innovazione. È prevista esclusivamente la possibilità di una proroga fino a un massimo di ulteriori 6 mesi, da richiedere dal soggetto beneficiario in caso di forza maggiore e/o in presenza di fatti sopravvenuti non imputabili al medesimo, e comunque previa autorizzazione dell'Amministrazione regionale.</p> <p>Il finanziamento pubblico concesso nell'ambito del presente Avviso copre pertanto un singolo ciclo di accelerazione e/o di incubazione, nei limiti temporali sopra indicati.</p> <p>Resta comunque ferma la facoltà del Soggetto Proponente di programmare, a valere su risorse proprie o ulteriori fonti finanziarie diverse da quelle del presente Avviso, la reiterazione di ulteriori cicli successivi di accelerazione/incubazione. In tali casi, le infrastrutture e i servizi realizzati o potenziati grazie alle agevolazioni concesse ai sensi dell'art. 27 del Reg. (UE) 651/2014 e ss.mm.ii. (<u>aiuti ai Poli di innovazione – realizzazione, ammodernamento e funzionamento</u>) dovranno essere messi a disposizione anche per i cicli futuri, in coerenza con quanto previsto dal citato articolo.</p> <p>In particolare, giova rappresentare come il comma 8 dell'art. 27 RGE stabilisca che gli aiuti al funzionamento dei Poli possono coprire unicamente i costi ammissibili strettamente connessi alle attività di animazione, gestione e supporto del Polo, mentre il comma 5 consente di agevolare l'acquisto di macchinari, attrezzature e servizi informatici funzionali alla realizzazione dei programmi di accelerazione/incubazione. Tali beni e servizi devono pertanto restare disponibili ed essere utilizzati per il perseguimento delle finalità del Polo anche oltre la conclusione del ciclo agevolato, nel rispetto del principio di accesso trasparente, aperto e non discriminatorio (cfr. par. 2.1.1, comma 1, lett. v dell'Avviso). Si rimanda pertanto a quanto stabilito dall'avviso agli artt. 3.4 e 3.5 e alle richiamate disposizioni contenute nel RGE all'art.27.</p> <p>Ne consegue che il finanziamento concesso copre un singolo ciclo di durata massima pari a 12 mesi (eventualmente prorogabile di ulteriori 6 mesi), mentre l'eventuale reiterazione dell'iniziativa rimane nella piena disponibilità del Soggetto Proponente, con l'obbligo di utilizzare e mantenere a disposizione le infrastrutture e i servizi potenziati grazie alle agevolazioni del presente Avviso, nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 27 RGE e al paragrafo 3.4 dell'Avviso.</p>
<p>▪ 8. Modalità di rendicontazione dei costi del personale Per quanto riguarda invece le spese relative al personale eventualmente assunto direttamente dal Polo (Soggetto Proponente), quali sono le modalità previste di rendicontazione? È previsto un sistema basato sul monte ore o dichiarazioni separate?</p>	<p>Le spese di personale sostenute dai soggetti beneficiari in attuazione di un programma di accelerazione/incubazione sono ammissibili ai fini dell'erogazione delle agevolazioni di cui al presente Avviso. Quest'ultimo prevede che le modalità operative di rendicontazione delle spese ammissibili saranno definiti dall'Ente finanziatore all'interno di apposite linee guida di prossima pubblicazione. Nelle more della relativa adozione, tutte le spese sostenute in attuazione dei programmi di accelerazione/incubazione agevolati dovranno essere rendicontate dai soggetti beneficiari secondo il principio delle spese reali ed effettivamente sostenute e documentate. L'Amministrazione regionale si riserva la possibilità di consentire ai soggetti beneficiari la rendicontazione delle spese del personale mediante ricorso alle semplificazioni di cui all'art. 55.2 del Reg. UE n. 2021/1060 (utilizzo del c.d. “costo medio orario annuale o mensile”).</p>
<p>▪ 9. Soggetto Proponente Si richiede se, ai fini dell'ammissibilità del proponente in forma singola, sia possibile presentare una proposta progettuale da parte di un soggetto giuridico avente natura di Fondazione. Nel caso di partecipazione in forma aggregata, il ruolo di capofila può essere ricoperto da una Fondazione, tenuto conto che la stessa è riconosciuta come Polo di Innovazione ed è operativa nel territorio siciliano.</p>	<p>Il soggetto proponente singolo rappresentato da una Fondazione è considerato ammissibile alle agevolazioni del presente Avviso solo a condizione che esso si qualifichi autonomamente come “impresa” (si rimanda alla risposta al quesito nr. 1 per maggiori dettagli). Premesso e ribadito quanto sopra, posto che la Fondazione si qualifichi come impresa, la stessa potrà legittimamente assumere il ruolo di capofila nell'ipotesi in cui il soggetto proponente si configuri quale soggetto aggregato già costituito o ancora da costituirsi.</p>
<p>▪ 10. Dimostrazione del requisito di competenza tecnica Con riferimento all'art. 2.1.1, punto 1, comma iii dell'Avviso, il quale prevede che i proponenti “<i>abbiano realizzato nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni di cui al presente Avviso almeno 2 programmi di accelerazione e/o incubazione d'impresa documentabili</i>”, si chiede cortesemente di fornire esempi di documentazione ritenuta idonea a comprovare tale esperienza pregressa.</p>	<p>Posto che il suddetto requisito potrà intendersi rispettato se detenuto dal soggetto proponente singolo o da almeno un componente (nel caso di soggetto proponente aggregato), ai fini della dimostrazione della sussistenza dello stesso potranno essere prodotti a titolo esemplificativo e non esaustivo le seguenti tipologie di documentazione probatoria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - contratti di servizio aventi ad oggetto programmi di accelerazione e/o di incubazione espletati a favore di operatori economici che ne abbiano usufruito; - nel caso di progetti di accelerazione e/o di incubazione che abbiano beneficiato del sostegno finanziario pubblico: evidenze rilasciate da enti finanziatori pubblici attestanti l'approvazione e/o l'accertamento della loro regolare esecuzione.
<p>▪ 11. Soggetto Proponente Una società che sia partecipata da due società fiduciarie in misura inferiore all'1% ciascuna, può partecipare alla realizzazione di un Polo di innovazione?</p>	<p>Le disposizioni contenute nel par. 2.1.1.1.6 dell'Avviso dispongono quanto segue: “<i>Non sono, in ogni caso, ammissibili ai benefici del presente Avviso i soggetti proponenti il cui capitale sociale (o quote di esso) risulti intestato a società fiduciarie. Tale esclusione si estende anche alle imprese controllanti, direttamente o indirettamente, il soggetto proponente</i>”.</p> <p>Tale preclusione deve intendersi applicabili a qualsiasi quota di partecipazione, pertanto, nel caso in specie la società in questione deve ritenersi non ammissibile alle agevolazioni.</p>